

12/1/2023-1191 A
ADS L'Aquila / LEGALE

RG 1199/22



AVV. FRANCESCO PEPE
Avv. Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655
Avv. Siziano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511
E-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it

Protocollo: 12/01/2023 0011912023/005AQ
Completato il: 12/01/2023
ADS L'Aquila / LEGALE



On.le Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro

Ricorso ex 414 c.p.c. con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse del **Sig. Pietro Tommasiello**, nato a Ariano Irpino (AV) il 18.6.1976 e residente in Ariano Irpino alla C.da Bassiello n. 31/A - C.F.: TMMPT76H18A399F rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Pepe del Foro di Avellino (C.F.: PPEFNC85C03A783S) e con lui elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino alla Piazza della Vittoria n. 14, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0382.67511 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvfrancescopepe@pec.it.

- **ricorrente** -

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede al Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) Codice Fiscale. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura dello Stato** con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Via dell'Arcivescovado, 8, L'Aquila, AQ, Codice Fiscale 93028190663, domiciliato *ex lege* presso **Avvocatura dello Stato di L'Aquila**, sita in L'Aquila presso il Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo (pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it);

Ufficio Scolastico per l'Abruzzo, Ambito Territoriale di Chieti, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Passolanciano 75 66100 Chieti, Codice Fiscale 93028190663, domiciliato *ex lege* presso **Avvocatura dello Stato di L'Aquila**, sita in L'Aquila presso il Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo (pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it).

- **resistenti** -

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ambito Territoriale di Chieti in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

per l'annullamento e/o la disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte

in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*

per il conseguente accertamento del diritto

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Pietro Tommasiello pari a **13,30** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto per il profilo Collaboratore Scolastico, **14,60** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto per il profilo Assistente Tecnico e **15,60** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto per il profilo Assistente Amministrativo.

Premesso che

- 1- Il Sig. Tommasiello presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, in data 12.4.2021 domanda (**doc. n. 1**) di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l’Ambito Territoriale di Chieti, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 17 Gennaio 1995 al 9 Gennaio 1996 (**doc. n. 2**).
- 2- L’Ufficio Scolastico di Chieti provvedeva all’inserimento del ricorrente all’interno della rispettiva graduatoria, valutando il servizio militare svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti. Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato) svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato) svolto in costanza di nomina.
- 3- **Nella predetta graduatoria, all’esito dell’attribuzione dei punteggi oggi lo stesso è collocato con il punteggio di 7,90 per il profilo CS - Collaboratore Scolastico (doc. n. 3), 10,20 per il profilo AA - Assistente Amministrativo (Doc. n. 4) e 9,20 per il profilo AT – Assistente Tecnico.** Gli veniva pertanto riconosciuto, erroneamente, solo il punteggio di 0,6 per il servizio militare svolto non in costanza di nomina.
- 4- Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l’Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerata la diffida inoltrata e mai riscontrata (**doc. 6**), parte ricorrente è costretta ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

In Diritto

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986. n. 958; violazione dell’art. 52 della costituzione.

AVVOCATO FRANCESCO PEPE

Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655

Via Guido Rossa n. 2, 27010 Sizzano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511

e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, [...] sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”*. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”*. In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]”* (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, *“[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”*. In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, ha stabilito che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”*. E ancora *“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico”*. Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la *“validità a tutti gli effetti del*

servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui *“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici. La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”*. La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d’accesso all’insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato *“idoneo”*, ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l’obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all’arruolamento.

2. I precedenti giurisprudenziali.

Un’ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Invero, con l’art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR ha pedissequamente riprodotto l’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l’art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006. Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno

AVVOCATO FRANCESCO PEPE

Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655

Via Guido Rossa n. 2, 27010 Sizzano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511

e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010. Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”. E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990. I successivi D.M., inoltre, validi per il triennio 2017-2019, 2019-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione. Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile. Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. **Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 7,90 per il profilo CS – Collaboratore Scolastico ma 13,30** (6 punti

derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 1,30 punti per titoli culturali e certificazioni informatiche e **6 punti per il servizio militare svolto dal 17.1.1995 al 9.1.1996**). Per il profilo AA - **Assistente Amministrativo invece il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, invece, non è 10,20 ma 15,60** (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 3,60 punti per servizio prestato, titoli culturali e certificazioni informatiche e **6 punti per il servizio militare svolto dal 17.1.1995 al 9.1.1996**). Per il profilo AT - **Assistente Tecnico invece il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, invece, non è 9,20 ma 14,60** (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 2,60 punti per servizio prestato, titoli culturali e certificazioni informatiche e **6 punti per il servizio militare svolto dal 17.1.1995 al 9.1.1996**). La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977). L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (il Tribunale di Messina con la sentenza 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania). Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)"*. Il Tribunale di Messina, come accennato, si è pronunciato su analoga fattispecie con la sentenza 13889 del 2018, con cui ha *"Acco[fl]to il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo*

AVVOCATO FRANCESCO PEPE

Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655

Via Guido Rossa n. 2, 27010 Sizzano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511

e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra". In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di 12 punti (derivanti dai due anni di servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina) e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio attribuendogli un punteggio pari ad 85 anziché i 73 punti attribuiti al momento dell'inserimento in graduatoria. Del medesimo tenore sono le più recenti pronunce dei vari organi giurisdizionali aditi: la **Corte di Cassazione – Sez. Lavoro** ha condiviso tale assunto in molteplici pronunce, ossia **Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020**. Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il **Consiglio di Stato**, con **Ordinanza dell'1 Ottobre 2021**, secondo cui: *“debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”*. Ancora il **Consiglio di Stato**, nella **recentissima sentenza del 23.8.2022 n. 07383** si è pronunciato su un appello improntato sulle seguenti norme: – **sull'art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312** (*‘Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato’*), secondo cui *“il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”*; – **sull'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera *“il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; – **sul sopra citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1**, prevede che *“(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*. Nella richiamata sentenza il Consiglio di Stato afferma che *“Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione. [...]* Come si deduce nell'appello, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il «suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire

la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.[...]Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».[...] Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate". Deve infine aggiungersi al riguardo, conclude il Consiglio di Stato, "che nel senso ora esposto si è espressa questa Sezione, nel recente precedente costituito dalla sentenza 10 marzo 2022, n. 1720, che in accoglimento dell'appello di altri ricorrenti in via collettiva contro la stessa sentenza impugnata nel presente giudizio ha affermato principi in linea con quelli sopra espressi."

Il Consiglio di Stato ha quindi emesso i seguenti corollari: va riconosciuto vantaggio compensativo a chi adempie il dovere di servire la Patria e non ci può essere pregiudizio per chi il lavoro deve ottenerlo o vi rinuncia a causa del servizio militare.

In merito alla competenza di giurisdizione e alla fondatezza dell'istanza cautelare, stante il periculum in mora ed il fumus boni iuris, tra gli altri, il Tribunale di Monza con Ordinanza n. 3539/2021 del 01/07/2021 di accoglimento totale, così ha stabilito: "Va in primo luogo disattesa l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore del T.A.R., trattandosi di controversia relativa al riconoscimento, all'interno delle graduatorie scolastiche, del punteggio relativo al servizio militare di leva prestato dal ricorrente, ancorchè venga in questione, quale atto amministrativo presupposto, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, istitutiva delle graduatorie provinciali per supplenze, disapplicabile dal Giudice ordinario ove illegittima e rilevante ai fini della decisione ex art. 63 comma 1 d.lgs. 165/2001. Nel merito, in linea generale, il procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sottende l'effettiva sussistenza di due presupposti, concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora, da declinarsi in concreto alla luce sia della delicatezza delle situazioni giuridiche sostanziali coinvolte sia delle peculiarità

AVVOCATO FRANCESCO PEPE

Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655

Via Guido Rossa n. 2, 27010 Siziano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511

e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



del rito del lavoro. Nel caso di specie si ritiene in primo luogo sussistere il fumus boni iuris. L'odierno ricorrente, in possesso del diploma di maturità tecnica e del requisito rappresentato dal "precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso", ha presentato il 3/08/2020 domanda per l'inserimento nella seconda fascia, classe di concorso B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni), delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Milano, introdotte e disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 (all.1 Min.); lamenta di essere stato inserito con un punteggio inferiore a quello spettante a causa dell'impossibilità di far valere il servizio militare obbligatorio di leva reso dal 13.9.1995 al 4.9.1996 come servizio equiparato ad un servizio annuale di insegnamento ai fini dell'attribuzione di n. 12 punti, ulteriori ai 26 riconosciuti, invocando l'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 secondo cui "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Il Ministero, di contro, ha invocato la norma di cui all'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 15.3.2010 n. 66, in vigore dal 9/10/2010, secondo cui "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro", evidenziando come la valutazione del servizio di leva prestato al di fuori di un rapporto di lavoro dall'aspirante docente supplente finirebbe con il pregiudicare, discriminandoli, i docenti di ruolo, scavalcati in graduatoria ancorché muniti di titoli più pertinenti e maggiormente indicativi delle competenze didattiche possedute. Sul punto, la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 5679/2020 ha osservato quanto segue: "secondo l'art. 485 d.lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporti di lavoro"; secondo il Ministero dal citato comma 2 si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6 comma 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 Febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperti ad

*una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quantomeno estensiva della disciplina generale a tal fine è dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 comma 2 della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 comma 7 cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile a esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 comma 2 cit.) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 comma 1 cit.)". (cfr. TAR Lazio n. 6421/2008). Trattasi di arresto relativo all'inserimento di aspiranti docenti nelle graduatorie ad esaurimento, soggette alla previsione di rango regolamentare dell'art. 2 comma 6 del D.M. 44/2001 che consentiva la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, e, tuttavia, applicabile al caso di specie, nella misura in cui anche l'art. 15 comma 6 dell'O.M. n. 60/2020, istitutiva delle graduatorie provinciale delle supplenze e delle nuove graduatorie di istituto, prevede che "Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina". **Una simile previsione, inoltre, finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento**" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343 rispetto all'analogha previsione del D.M. 42/2009). La stessa Corte ha inoltre osservato che "Il codice dell'Ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66, entrato in vigore il 9.10.2010, prevede all'art. 2268 la "abrogazione espressa di norme primarie", fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D.lgs n. 297/1994, mentre vi rientra l'articolo 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall'art. 2052)". Per le suesposte ragioni, il mancato riconoscimento del punteggio relativo all'anno di servizio di leva obbligatorio non può ritenersi legittimo tanto più che, venendo al periculum in mora, con punteggio pari a 26 il ricorrente si è utilmente collocato in graduatoria alla posizione n. 505 laddove con ulteriori 12 punti, per un totale di 38, si collocherebbe in una posizione compresa tra 235 e 241 (cfr. doc. 5 ric., pag. 96), raddoppiando le possibilità di occupazione. **A tale stregua, può ritenersi integrata***

un'apprezzabile lesione delle chance occupazionali del ricorrente, tanto più significativa alla luce del prossimo inizio dell'a.s. 2021/2022. Di qui, pertanto, l'accoglimento dell'istanza cautelare."

*_*_*

Appare evidente, dunque, che anche il Sig. Pietro Tommasiello avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a **13,30** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto per il profilo **Collaboratore Scolastico (oggi in posizione 5988 mentre col punteggio ricalcolato sarebbe utilmente collocato alla posizione 351 superando 5637 concorrenti), 15,60** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto per il profilo **Assistente Amministrativo**, valutando complessivamente il servizio militare 6 punti, piuttosto che 0,6 punti (**oggi in posizione 4270 mentre col punteggio ricalcolato sarebbe utilmente collocato alla posizione 269 superando circa 4000 concorrenti)** e **14,60** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto per il profilo **Assistente Tecnico**, valutando complessivamente il servizio militare 6 punti, piuttosto che 0,6 punti.

3. Sul periculum

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente, ancora disoccupato, si è nuovamente collocato in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2021-2024, già pubblicata. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Tommasiello **pari a 7,90 punti totali per il profilo CS – Collaboratore Scolastico, anziché 13,30, oggi in posizione 5988 mentre col punteggio ricalcolato sarebbe utilmente collocato alla posizione 351 superando 5637 concorrenti), 10,20 punti totali per il profilo AA – Assistente Amministrativo, anziché 15,60 oggi in posizione 4270 mentre col punteggio ricalcolato sarebbe utilmente collocato alla posizione 269 superando circa 4000 concorrenti, e 9,20 punti totali per il profilo AT – Assistente Tecnico, anziché 14,60** gli ha precluso la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno della graduatoria di destinazione. I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica della ricorrente. Sul punto, il Tribunale di Messina tra gli altri, ha chiarito che *"nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare"* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583). È ragionevole temere che le

AVVOCATO FRANCESCO PEPE
Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655
Via Guido Rossa n. 2, 27010 Sizzano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511
e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti o comunque lo scorrimento delle graduatorie anche per supplenze nella attuale posizione precluderà al Sig. Tommasiello di lavorare anche durante il corrente anno scolastico con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Francesco Pepe, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro e stante l'orientamento generale di ritenere necessaria la chiamata in contraddittorio, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

Istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti ovvero sul sito ufficiale del M.I.U.R.

Voglia

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti <https://www.istruzionechietipescara.it/> ovvero sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/homeed//> in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata; d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Per quanto premesso, Per questi motivi,

Si chiede

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione alla ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,

voglia

previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il



personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”,

1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio civile svolto e, conseguentemente,

2. accertare e dichiarare l’illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Tommasiello il maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall’Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,

3. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie fino alla graduatoria 2021/2024

4. condannare le Amministrazioni resistenti a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 15,60 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), punti 13,30 profilo CS (Collaboratore scolastico), 14,60 con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudice, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

5. ordinare all’Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Pietro Tommasiello se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

6. con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

In via istruttoria si chiede

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 4, del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate;

B) Ammettersi prova testimoniale, senza l’inversione dell’onere, sulle stesse circostanze dell’interrogatorio formale, precedute dalla locuzione “vero che”, con i seguenti testi: 1. Dirigente scolastico dell’Istituto capofila; 2. Dirigenti scolastici delle scuole prescelte dal ricorrente all’atto della domanda di inserimento in graduatoria;

C) Anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l’esibizione in giudizio: del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti / atti / comunicazioni il medesimo riguardanti e

AVVOCATO FRANCESCO PEPE
Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655
Via Guido Rossa n. 2, 27010 Sizzano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511
e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



ritenuti necessari per la definizione della controversia ivi comprese tutte le domande fino al triennio 2021/2024 presentate dal ricorrente.

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente.

*_*_*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante l'autocertificazione dei redditi per l'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115 in allegato al ricorso, nulla è dovuto


Con ogni salvezza.

Si produce:


- 1- Domanda triennio corrente 2021/2024;
- 2- Foglio di Congedo Illimitato per il Servizio Militare;
- 3- Graduatoria CS.
- 4- Graduatoria AA.
- 5- Titolo di accesso alla domanda (Diploma Agrotecnico);
- 6- Lettera di diffida.

Montecalvo Irpino, 16 Dicembre 2022

Avv. Francesco Pepe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Pepe'.

FRANCESCO
PEPE
11.01.
2023 14:27:00 UTC



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Pietro Tommasiello, nato a Ariano Irpino il 18.6.1975 e residente in Ariano Irpino alla Via Bassiello n. 31/A, C.F.: TMMPTR75H18A399E, delego l'Avvocato Francesco Pepe del Foro di Avellino, C.F. PPEFNC85C03A783S a rappresentarmi e a difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento contro il MIUR. A tal fine conferisco al predetto legale ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti, farsi rappresentare, assistere e sostituire, indicare domiciliatari, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pepe, sito in Montecalvo Irpino, Piazza Vittoria n. 14, PEC avvfrancescopepe@pec.it, Fax 038267511. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7 D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. Dichiaro altresì che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato a cui con la presente conferisco mandato. Dichiaro infine, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità del predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin da ora il loro trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Montecalvo Irpino, il 15 Novembre 2022

Sig.ra Pietro Tommasiello

VERA E AUTENTICA

Avv. Francesco Pepe

FRANCESCO PEPE
11.01.
2023 14:28:32 UTC



TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
(art. 127 ter c.p.c.)

N. 1199/2022 R.G.A.C.

Il giudice designato,

appreso in data odierna che l'originario decreto di fissazione dei procedimenti (cautelare e di merito) proposti in data 21.12.2022 non era stato comunicato dalla Cancelleria;

considerato che, pertanto, il ricorso cautelare fissato per il 10 gennaio 2023 non possa essere dichiarato improcedibile ed è opportuno provvedere alla fissazione di una nuova udienza per lo svolgimento del procedimento in questione;

letti gli art. 669 bis e ss. c.p.c.;

visti l'art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022;

conferma per la trattazione del procedimento ordinario l'udienza dell'11 aprile 2023 ore 9:10;

fisse per la trattazione dell'istanza cautelare **l'udienza del 31 gennaio 2023 ore 9:00**, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il 16 gennaio 2023 e autorizzandola richiesta "notificazione nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente attraverso la pubblicazione sul sito web

*dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti
<https://www.istruzionechietipescara.it/> ovvero sul sito ufficiale del Ministero
dell'Università e della Ricerca,
<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/homeed/>”;*

DISPONE

Che entrambe le udienze siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura simile), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a **3 (tre)** giorni prima della data come sopra originariamente fissata per l’udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico,

nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 gg. dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
- che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;
- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Chieti, 11/01/2023

Il giudice
Dott.ssa Laura Ciarcia

AVVOCATO FRANCESCO PEPE
Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655
Via Guido Rossa n. 2, 27010 Sizzano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511
e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3 bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. Francesco Pepe** - cod. fis.: PPEFNC85C03A783S, in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore del **Sig. Pietro Tommasiello** - cod.fis.: TMMPTR75H18A399E, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.**, nonché **decreto di fissazione udienza del 11.1.2023** a:

- **Ministero dell'Istruzione** - cod.fis.: 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma (Rm) al Viale Trastevere n. 76/A - 00153, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura dello Stato** - cod.fis.: ADS80224030587, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - 00186, spedendone copia conforme all'originale a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Via dell'Arcivescovado, 8, L'Aquila, AQ, Codice Fiscale 93028190663, domiciliato *ex lege* presso **Avvocatura dello Stato di L'Aquila**, sita in L'Aquila presso il Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo (pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ufficio Scolastico per l'Abruzzo, Ambito Territoriale di Chieti**, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Passolanciano 75 66100 Chieti, Codice Fiscale 93028190663, domiciliato *ex lege* presso **Avvocatura dello Stato di L'Aquila**, sita in L'Aquila presso il Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo (pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it).

In allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvfrancescopepe@pec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

AVVOCATO FRANCESCO PEPE
Piazza Vittoria n. 14, 83037 Montecalvo Irpino (AV) - Tel. 0825.818844 - Cellulare 3459720655
Via Guido Rossa n. 2, 27010 Siziano (PV) - Tel. 0382.67795 - Fax 0382.67511
e-mail: info@lexfirm.it - Pec: avvfrancescopepe@pec.it



DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento recante n. 1199/2022
R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Chieti Sez. Lavoro in persona della Dott.ssa Laura Ciarcia.

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 16 *bis*, co. 9 *bis* del D.L. 179/2012, che gli allegati files *RICORSO Pietro Tommasiello.pdf* ("ricorso") e *1002141s.pdf* ("decreto di fissazione udienza") sono conformi alle copie digitali presenti nel fascicolo informatico di cancelleria dal quale sono stati estratti.

Montecalvo Irpino (Av), lì 11 Gennaio 2023

Avv. Francesco Pepe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Pepe', written in a cursive style.

FRANCESCO
PEPE
11.01.2023
14:28:02 UTC

Di Bernardino Giovanna

Da: avvfrancescopepe <avvfrancescopepe@pec.it>
Inviato: mercoledì 11 gennaio 2023 15:31
A: avvocatura generale roma; ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto: NOTIFICA AI SENSI DELLA L. 53/94
Allegati: 10021410s.pdf; procura alle liti_signed.pdf; relata di notifica PIETRO TOMMASIELLO_signed.pdf; RICORSO Pietro Tommasiello_signed.pdf

Priorità: Alta

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;**
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;**

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.